

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "emirates.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Emirates - Sede Secondaria in Italia
Via Mario Bianchini 47
00142 Roma
Telefono: 0645206040
Fax: 0645206085
Email: emirates-italy@pec.it

rappresentato e difeso come da procura in atti;

("Ricorrente")

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

EURODNS S.A.
Indirizzo: Rue Leon Laval n. 2
CAP: 3372
Città: Leudelange - Lussemburgo
Recapiti Telefonici: Tel. +35 227372525
Email: staff@eurodns.com

("Resistente")

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

emirates.it

Collegio: Avv. Carlo Bruni – Avv. Cristiano Bertazzoni – Avv. Gaetano Guerreri.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 9 Ottobre il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PRSD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "emirates.it".

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 (di seguito "Regolamento") informava il Regi-

stro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "emirates.it".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "emirates.it" risultava assegnato alla società EURODNS S.A. con sede in Rue Leon Laval n. 2 – 3372 - Leudelange - Lussemburgo. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 9 ottobre 2012 il PSRD procedeva alla spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati al resistente ed effettuava successivamente ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica staff@eurodns.com come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "emirates.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale del Resistente. In detta comunicazione elettronica (inviata a EURODNS anche in lingua inglese per mere ragioni di cortesia, essendo la lingua ufficiale ed obbligatoria delle procedure di riassegnazione l'italiano), il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 11 Ottobre 2012, come da quietanza di consegna, veniva effettuata la consegna del reclamo completo di tutti gli allegati al destinatario.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data dell'11 Ottobre 2012 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

in data 16 Ottobre 2012 il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella dell'11 Ottobre 2012 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 5 Novembre 2012.

6. Scaduto il citato termine senza che la Resistente – pur debitamente informata – facesse pervenire alcuna memoria di replica, in data 6 Novembre 2012 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni, dell'Avv. Gaetano Guerreri e dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperti indicati nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominati nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Non essendo pervenuta alcuna memoria di replica, e conseguentemente alcuna indicazione circa l'esperto che spettava al resistente proporre per la nomina, il PRSD difatti accoglieva la richiesta della Ricorrente circa i nominativi degli esperti, che verificavano l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicavano in pari data la propria accettazione scritta al PSRD.

7. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "emirates.it" e trasmetteva agli esperti così nominati tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. QUESTIONI PRELIMINARI: SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SEDE SECONDARIA EMIRATES AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA.

Con riferimento alla questione preliminare se la Ricorrente – in quanto sede secondaria in Italia di società estera – abbia la legittimazione ad agire nell'ambito della presente procedura, questo Collegio osserva quanto segue.

Per "sede secondaria" si intende un'organizzazione dotata di un grado più o meno elevato di autonomia imprenditoriale e decisionale, e provvista di stabile rappresentanza. E' irrilevante, in difetto di tali elementi, l'esercizio di un'attività economica nel nostro Paese, anche se regolare e persino intensa. Qualsiasi impresa legalmente costituita all'estero può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in Italia. La sede secondaria pura (cioè a meno che non sia una "filiale" costituita in una delle forme societarie previste) per difetto del necessario presupposto dell'alterità soggettiva non potrà intrattenere rapporti giuridici di sorta con la casa madre (Cass. 3573/1982).

Nel caso che occupa questo Collegio, l'esistenza di un contratto di licenza (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) in cui la Ricorrente viene definita "*Branch*" della Casa Madre in Italia – e dunque "filiale" – con la indicazione di un soggetto "*dotato di tutti i necessari poteri*" di rappresentanza individuato nel Sig. Massimo Massini, ingenera la induzione che Emirates Sede Secondaria in Italia agisca nella presente procedura come filiale dotata di distinta ed autonoma personalità giuridica rispetto alla casa madre e dunque di legittimazione ad agire. In caso contrario si dovrebbe ritenere del tutto nullo in radice il contratto di

licenza che la stessa Ricorrente ha prodotto (e sul cui merito questo Collegio non può formulare alcuna valutazione che esorbiterebbe dall'unico potere di accogliere o rigettare la richiesta di riassegnazione).

Per altro verso, la Suprema Corte ha altresì riconosciuto l'esistenza di legittimazione attiva e passiva della sede secondaria in Italia "cui sia preposto un institore, anche se sfornito di procura generale" (Cass. civ., 29 novembre 1984, n. 6231).

Inoltre, questo Collegio non può che ritenere comunque assorbita detta questione preliminare dalla precedente decisione del Registro di avviare la procedura di opposizione così come presentata dalla Ricorrente (doc. 14 fascicolo di parte ricorrente). Difatti, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento "*i domini registrati sottoposti a procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 5.1 del "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it" possono essere, a richiesta di chi li ha sottoposti a opposizione, soggetti alla presente procedura di riassegnazione nel rispetto di quanto riportato all'art. 4.1 del presente Regolamento*".

Inoltre, l'art. 4.1 del Regolamento prevede che la procedura può essere anche introdotta in nome proprio e per conto di persona fisica o giuridica non appartenente all'Unione Europea purché il reclamante agisca quale licenziatario in forza di un diritto di licenza esplicitamente riconosciutogli dal titolare, e di ciò si dia menzione e prova nella procedura di riassegnazione stessa. E a tale fine deve ritenersi idoneo il contratto di licenza di cui al doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente.

Ne consegue che il combinato disposto degli articoli 3.1 e 4.1 del Regolamento e la già avvenuta apertura della procedura di opposizione direttamente in nome della Emirates Sede Secondaria in Italia quale ente opponente assorbono qualsiasi ulteriore considerazione in materia di legittimazione attiva, che dunque deve ritenersi esistente in capo alla Ricorrente nella presente procedura di riassegnazione.

C. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA EMIRATES SEDE SECONDARIA IN ITALIA.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente dichiara di essere stata costituita per curare lo svolgimento in Italia delle attività della nota compagnia aerea "Emirates", leader a livello globale nel settore del trasporto aereo. In tale ambito essa è particolarmente conosciuta e riconoscibile attraverso i marchi registrati "Emirates" (cfr. docc. 2-6 del fascicolo di parte Ricorrente) e il segno "Emirates" che il Resistente utilizza abusivamente come nome a dominio oggetto della presente procedura. A tal fine la Ricorrente allega prova della registrazione dei marchi comunitari (cfr. docc. 2-6 del fascicolo di parte Ricorrente) oggetto di licenza esclusiva in suo favore da parte dell'effettivo titolare (cfr. doc. 9 fascicolo di parte ricorrente).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che la Resistente non ha alcun collegamento con la Emirates.

* * * *

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede in quanto:

- a) l'attuale nome a dominio include integralmente il marchio della Ricorrente ed è impossibile che all'atto della registrazione la Resistente non avesse la consapevolezza di violare un marchio noto come quello della Ricorrente;
- b) il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione consente di raggiungere un sito web utilizzato a scopo di concorrenza sleale ed ove sono pubblicati collegamenti ipertestuali a compagnie aeree concorrenti della Emirates;
- c) l'utilizzo improprio del marchio "Emirates" incluso nel nome a dominio è attestazione della malafede in quasi tutte le forme codificate dall'art. 3.7 del regolamento.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio emirates.it in proprio favore.

* * * * *

D. LA POSIZIONE DELLA EURODNS.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la Resistente non si è comunque costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

E. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "emirates.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio identico registrato "EMIRATES" di esclusiva titolarità della Emirates e sulla quale la Ricorrente vanta un legittimo e documentato diritto di licenza esclusiva.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

Inoltre, la Ricorrente ha provato documentalmente l'esistenza di legittimi diritti di licenza (cfr. doc. 9 fascicolo di parte ricorrente).

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito

- dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
 - c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
 - d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
 - e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio emirates.it da parte della Resistente è provata per lo meno con riferimento alle ipotesi sub lettere (b), (c) (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, deve ritenersi che la notorietà del marchio "Emirates" sia tale da escludere che la Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio emirates.it ignorando l'esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio (fattore di per sé non consentito dal generale principio dell'*ignorantia legis non excusat*). Ciò è tanto più vero se si considerano almeno i seguenti elementi, a dimostrazione della mala fede nella registrazione del nome di dominio "emirates.it" ad opera dell'odierna Resistente.

La consapevolezza della Resistente di registrare il nome a dominio "emirates.it" ben sapendo di non avere alcun diritto o titolo in merito e – soprattutto - di ledere il marchio notorio su cui la Ricorrente vanta legittimi diritti di licenza esclusiva è provata dalla pubblicazione sul relativo sito web (assimilabile ad una tipica pagina di c.d. domain parking) di collegamenti ipertestuali (di per se stessi abusivi nel loro far uso di segni distintivi "EMIRATES") rappresentati da altrettanti riferimenti alla EMIRATEAS quale famosa compagnia aerea ("Emirates Italia" "Air Emirates" "Emirates Flights", ect).

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono senza ombra di dubbio a ritenere che la Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio EMIRATES su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti di licenza con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama mondiale). Così facendo, inoltre, la Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio "emirates.it" (di fondamentale importanza per le strategie commerciali on line in Italia) integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

Inoltre, lo sfruttamento illecito del segno EMIRATES sta avvenendo per promuovere abusivamente sul sito web emirates.it links sponsorizzati, con il che – ai fini che qui interessano – è provata così la circostanza ex art. 3.7, co. 1, lettera (d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it".

Infine, la particolare configurazione del sito web emirates.it lo avvicina – ancorchè utilizzato a scopo di lucro come sito di raccolta di link pubblicitari a presumibile pagamento – alle pagine cosiddette di *domain parking* configurando uno stato di "*passive holding*" in cui la Resistente mantiene il nome a dominio oggetto di opposizione. Orbene, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica per se mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "zegna.mobi" - Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca).

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Ricorrente del dominio contestato "emirates.it" sono per sé fatti che impediscono alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri prodotti all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i servizi di trasporto aereo che la Ricorrente vorrebbe attivare al di sotto del nome a dominio opposto è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale ".it".

Appare quindi dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo "emirates.it" nelle forme appropriate e di divulgarlo in primis, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet.

Ancora, appare opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" – alcun collegamento dimostrabile tra la EURODNS e i segni "EMIRATES" abusivamente utilizzati nel nome a dominio opposto "emirates.it".

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

H. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, la Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Emirates Sede Secondaria in Italia e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "emirates.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 8 Novembre 2012

Avv. Carlo Bruni
Avv. Gaetano Guerrieri
Avv. Cristiano Bertazzoni

Carlo Bruni
Gaetano Guerrieri
Cristiano Bertazzoni